



COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244

Codice IPA: c_d882

Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 22-07-2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 11:20, presso la residenza comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Munari Emanuele	Sindaco	Presente
Mosele Maria	Vicesindaco	Presente
Lunardi Denis	Assessore	Assente

Assume la presidenza il sig. Munari Emanuele in qualità di Sindaco, assistito dal Vicesegretario sig. Bertacco dott. Francesco. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e dopo aver acquisito da parte dei partecipanti alla seduta la dichiarazione di aver preso atto della proposta e di averne conoscenza, invita i membri della Giunta comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto, in particolare, l'art. 1 - comma 1 - del citato decreto, a mente del quale "Le indennità di funzione per i Sindaci ed i Presidenti delle Province ed i gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali e Provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori ed alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella "A", allegata al presente decreto";

Dato atto che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della L. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere paramtrate e definite le indennità di Vice Sindaco e degli Assessori);

Visto, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni
COMUNE DI GALLIO - DELIBERA DI GIUNTA N. 79 DEL 22-07-2022 - pag. 1/4

percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del Sindaco. L'indennità di funzione del Vicesindaco e degli Assessori è stabilita, secondo l'art. 4 - commi 2 e 7 - per i Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti nell'importo percentuale del 20% e del 15% rispetto a quella attribuita al Sindaco;

Considerato che l'art. 1 - c. 54 - della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai componenti degli Organi Esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali;

Evidenziato, a riguardo, che la Corte dei Conti, a sezioni riunite, non condividendo le pronunce delle Sezioni regionali, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha affermato che la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli Amministratori ed agli organi politici delle Regioni e degli Enti Locali, introdotta dalla Legge n. 266/2005, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

Visto l'art. 82, commi 1 - 8 e 10 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;

Preso atto che, l'art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, ha aumentato l'indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, modificando l'art. 82 - c. 8 bis del D.L. 267/2000, prevedendo un aumento fino all'85% della misura spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Rilevato che spetta alla Giunta deliberare l'incremento dell'indennità e che gli importi tabellari per classe demografica da prendere in considerazione risultano quelli indicati nel D.M. 119/2000 con la decurtazione del 10% (art. 1 - c. 54 - Legge 266/2005);

Dato atto che la Sezione delle Autonomie è pervenuta alla conclusione che l'indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori (e cioè gli Assessori) sia sottratta alla citata disposizione di cui all'art. 1, comma 1365, della legge n. 56 del 2014, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre u.s., prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili);

Atteso che anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000;

Richiamato il comma 583 dell'articolo 1 il quale prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

... *omissis*...

- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Richiamato, inoltre, il comma 584, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Richiamato, inoltre, il parere rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato - MEF - RGS - Prot. 1580 del 05/01/2022 – in risposta alla ANCI n. 25/SG/VN/ml del 30 dicembre 2021 con il quale, al fine di garantire massima certezza nell'applicazione della norma riguardante l'adeguamento dell'indennità di funzione degli organi di governo, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Dato atto che il comma 586 prevede lo stanziamento delle risorse, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame;

Attesta la propria competenza a determinare l'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo;

Ritenuto opportuno rideterminare l'importo della nuova indennità, come segue:

Comuni da 1.001 a 3000 abitanti	Indennità Tabella A DM 119/2000	Decurtazione 10% Art. 1, c. 54 L. 266/2005	Incremento fino all'85% Art. 57 quater, c. 1 D.L. 124/2019	Importo indennità base	Incremento Legge di Bilancio 2022		
					2022	2023	2024
Sindaco	€ 1.446,08	€ 1.301,47	€ 1.659,38	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
Vicesindaco	€ 289,22	€ 260,29	//	€ 260,29	€ 341,89	€ 383,58	€ 441,60
Assessore	€ 216,91	€ 195,00	//	€ 195,22	€ 256,41	€ 287,69	€ 331,20

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28.12.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2023-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2023-2024;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2022 di approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2022-2023-2024;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.2017 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 24.05.2017 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto del Comune di Gallio;

Visto il Piano triennale 2022 - 2024 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 04.04.2022;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. 136 del 05.11.2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mani

DELIBERA

1. Di determinare, per gli anni 2022, 2023 e 2024, l'indennità di funzione da corrispondere agli Amministratori nella misura mensile di seguito indicata:

Comuni da 1.001 a 3000 abitanti	Indennità Tabella A DM 119/2000	Decurtazione 10% Art. 1, c. 54 L. 266/2005	Incremento fino all'85% Art. 57 quater, c. 1 D.L. 124/2019	Importo indennità base	Incremento Legge di Bilancio 2022		
					2022	2023	2024
Sindaco	€ 1.446,08	€ 1.301,47	€ 1.659,38	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00
Vicesindaco	€ 289,22	€ 260,29	//	€ 260,29	€ 341,89	€ 383,58	€ 441,60
Assessore	€ 216,91	€ 195,00	//	€ 195,22	€ 256,41	€ 287,69	€ 331,20

3. Di dare atto che le indennità così determinate comporteranno una spesa, per l'anno in corso, di presunti € 28.159,12 oltre ad oneri, che troverà copertura al codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.000, cap. 1001, del bilancio di previsione 2022-2023-2024;

2. di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Munari Emanuele



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Bertacco dott. Francesco